

Statuto della Musica di Minusio

Art. 1 Nome e sede

- 1 Con il nome di Musica di Minusio (in seguito chiamata MdM) è costituita una società di appassionati di musica con sede a Minusio.
- 2 La società è apolitica e aconfessionale ed è composta da banda, minibanda e scuola allievi.
- 3 Il nome della società può essere cambiato soltanto per decisione dell'assemblea generale.

Art. 2 Scopo

La società ha come scopo l'insegnamento, lo studio e l'esecuzione della musica strumentale bandistica, l'allietare, solennizzare e condecorare avvenimenti e, più in generale, promuovere la cultura musicale fra la popolazione

Art. 3 Soci

- 1 La società si compone di soci attivi, contribuenti, sostenitori e onorari
- 2 Sono soci:
 - Attivi: coloro i quali, in conformità con i regolamenti, s'impegnano attivamente a favore della società e/o suonano nella banda;
 - Contribuenti: coloro che, condividendone gli scopi, versano una quota annua minima di CHF 30. --
 - Sostenitori: coloro che versano una quota annua minima di CHF 50. --;
 - Onorari: coloro i quali vengono proclamati tali dall'assemblea generale ordinaria per aver reso speciali servizi alla società.
- 3 Sono soci pure gli allievi della scuola allievi della MdM. Il loro contributo viene deciso di anno in anno dal comitato. Prima del raggiungimento della maggiore età essi devono farsi rappresentare dai rispettivi rappresentanti legali nell'esercizio dei loro diritti societari.

Art. 4 Gli organi societari sono:

- a) l'assemblea generale ordinaria
- b) l'assemblea straordinaria
- c) Il comitato

a) L'assemblea generale ordinaria:

L'assemblea generale ordinaria è l'organo supremo della società. Alle sue sedute partecipano tutti i soci con uguale diritto di voto. Essa è convocata annualmente entro la fine del mese di febbraio in seduta ordinaria. Quest'ultima è diretta da un presidente scelto tra i soci, esclusi i membri del comitato. L'assemblea è valida dall'inizio, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

L'assemblea:

- approva la relazione del presidente del comitato, del maestro e dei revisori,
- elegge il comitato,
- nomina i revisori,
- proclama, su proposta del comitato, i soci onorari, approva i cambiamenti di statuto, del regolamento interno e del regolamento della scuola allievi e minibanda.
- decide su provvedimenti finanziari o altri di carattere straordinario,
- decide l'espulsione di membri del comitato.
- decreta lo scioglimento della società

Le risoluzioni sono adottate se votate dalla maggioranza dei soci presenti. In caso di parità determinante il voto del presidente dell'assemblea. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano o su richiesta a scrutinio segreto.

b) L'assemblea straordinaria:

Può essere convocata dal comitato o su richiesta scritta da almeno un terzo dei soci attivi.

c) Il comitato:

Il comitato, compreso il presidente, è composto da 5 a 11 membri, eletti dall'assemblea generale fra i soci.

Il comitato resta in carica un anno e può essere rieletto.

Art. 5 Composizione del comitato:

Il comitato elegge al suo interno:

- un/a vicepresidente
- un/a segretario/a
- un/a cassiere/a
- commissioni di lavoro a dipendenza delle esigenze (archivista, alfiere, pubbliche relazioni)
- un/a responsabile scuola allievi e minibanda.

Il comitato nomina il maestro e il vicemaestro.

Il comitato si riunisce con la necessaria regolarità dietro convocazione del presidente o del vicepresidente. Le risoluzioni sono adottate se votate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il presidente.

Art. 6 Competenze

Le rispettive competenze sono quelle previste dal regolamento interno e dal regolamento della scuola allievi e minibanda, che costituisce parte integrante del presente statuto. I membri del comitato possono essere espulsi in caso di:

- negligente esecuzione dei compiti assegnati;
- ripetute assenze ingiustificate alle riunioni;
- mancanza di rispetto verso gli altri membri.

Art. 7 Revisori

- 1 Per la verifica dei conti vengono nominati dall'assemblea generale due revisori, che rimangono in carica per un anno e possono essere riconfermati.
- 2 Essi esaminano i conti annuali dell'associazione e redigono un rapporto all'attenzione della assemblea.

Art. 8 Patrimonio sociale

Il patrimonio finanziario dell'associazione si compone in particolare di:

- sussidi comunali
- contributi dei soci (art. 3 statuto della MdM)
- tasse mensili della scuola allievi (art. 10 regolamento della scuola allievi e minibanda)
- entrate per servizi, feste o altre presenze pubbliche.

Art. 9 Responsabilità

L'associazione risponde solo con il proprio patrimonio sociale per le obbligazioni nei confronti di terzi.

Art. 10 Modifiche statutarie:

Ogni modifica del presente statuto può essere pronunciata dall'assemblea generale con una maggioranza dei presenti.

Art. 11 Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale è devoluto ad un'organizzazione avente scopi simili

Art. 12 Nomine applicabili:

Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano gli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 13 Approvazione:

1 Questo statuto è approvato dall'assemblea generale ordinaria tenutasi a Minusio in data 18.01.2017

2 Esso entra immediatamente in vigore e sostituisce integralmente quelli precedenti.

Il Comitato

Presidente

Segretario